



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 111

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2023.

Il giorno 26.04.2023 ad ore 08.48 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/122 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668 della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

richiamata la deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella quale è ribadita l'applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

vista la deliberazione consiliare 15 gennaio 2015 n. 7, con la quale è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.SI.;

dato atto che la citata deliberazione 15 gennaio 2015 n. 7, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) relative ai prelievi I.MU.P. e TA.SI. e la contestuale conferma, senza modificazioni, dell'intero Capo IV (Disciplina TA.RI.);

richiamato l'art. 1, comma 780 della Legge 27.12.2019 n. 160 con il quale viene abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.MU.P. e della TA.SI., ferme restando le disposizioni che disciplinano la TA.RI.;

dato atto che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, con deliberazione consiliare 3 marzo 2020 n. 30 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 22 giugno 2021 n. 69, ed abrogato il citato Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (I.U.C.);

visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36 e s.m. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento;

visto il Quinto Aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26.08.2022 n. 1506, che fissa gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti;

considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la parte fissa è commisurata, per le utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché alla superficie dell'immobile, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte;

posto che ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato da A.R.E.R.A. con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

richiamata la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF con la quale A.R.E.R.A. ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e che tale deliberazione costituisce il nuovo riferimento per l'approvazione del Piano Economico Finanziario;

dato atto che tale nuovo metodo tariffario si contraddistingue, rispetto al precedente, per la sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con previsione di un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;

vista la propria deliberazione 27.12.2021 n. 347, con la quale sono state recepite le risultanze del Piano Economico Finanziario 2022-2025 presentato da Dolomiti Ambiente S.r.l. e determinati i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2022 e vista la deliberazione 25 ottobre 2022 n. 534/2022/R/RIF con la quale A.R.E.R.A. ha approvato il suddetto Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2022;

richiamata la nota di Dolomiti Ambiente S.r.l. di data 06.12.2022, assunta a prot. n. 340062 in pari data, con la quale l'Ente gestore comunica che non sussistono i presupposti per chiedere una revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

considerato, conseguentemente, che i costi da coprire con tariffa per l'anno 2023 sono quelli indicati nel citato Piano Economico Finanziario 2022-2025, pari ad euro 19.546.499;

vista la nota di Dolomiti Ambiente S.r.l. di data 21.12.2022, assunta a prot. n. 355065 in pari data, integrata dalla nota di data 10.01.2023 assunta a prot. n. 5815 in pari data e dalla nota di data 17.02.2023 assunta a prot. n. 51263 in pari data, di trasmissione, da parte del citato Ente gestore, delle proposte di composizione tariffaria della tariffa rifiuti per l'anno 2023;

richiamato l'art. 4 della citata deliberazione di A.R.E.R.A. 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ai sensi del quale, in ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal Piano Economico Finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;

visto, in particolare, che:

- il già approvato Piano Economico Finanziario 2022-2025 prevede, per l'anno 2023, un ammontare di costi variabili pari ad euro 11.833.753 e di costi fissi pari ad euro 7.712.745;
- il rapporto esistente, comunicato dal citato Ente gestore, tra le superfici domestiche e quelle non domestiche delle utenze attive al 1° gennaio 2023 è pari al 64% per le utenze domestiche e al 36% per le utenze non domestiche;

ritenuto, conseguentemente, di modificare, per l'anno 2023, l'incidenza dei costi fissi sulle tariffe, fissandola al 64% per le utenze domestiche e al 36% per le utenze non domestiche;

richiamato l'art. 8 (Calcolo della tariffa per le utenze domestiche), comma 5 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ai sensi del quale il Comune, in fase di definizione della parte variabile della tariffa, può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione delle medesima, anche quando questa non li utilizzi e che tale previsione è conforme a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

ritenuto, alla luce di tale disposizione regolamentare, di confermare la nuova modalità di attribuzione della quota variabile per le sole utenze domestiche, introdotta nell'anno 2021, suddividendola nelle due componenti:

- quota variabile "misurata" – determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito dalla singola utenza, applicando la tariffa unitaria €/litro determinata sulla base del costo di raccolta e smaltimento del solo rifiuto residuo di competenza della categoria "domestiche";
- quota variabile "calcolata" – determinata sulla base degli altri costi variabili commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, come previsto dal citato art. 8, comma 5, definita sulla base della composizione del nucleo familiare in base ai coefficienti Kb di cui al citato D.P.R. 158/1999;

ritenuto, invece, di riproporre per le utenze non domestiche l'attuale sistema di attribuzione della quota variabile sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito, applicando la tariffa unitaria €/litro determinata sulla base dell'intera quota di costi variabili di competenza della categoria "non domestiche" in rapporto al volume di rifiuto residuo ipotizzato per il 2023;

atteso che nel Comune di Trento l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, della tariffa puntuale è avvenuta a volume e non a peso, visti i maggiori costi e la maggior complessità gestionale di questi ultimi sistemi, attraverso il conteggio del numero di svuotamenti del contenitore moltiplicato per il volume dello stesso;

dato atto, tuttavia, che con il completamento della misurazione puntuale del rifiuto residuo e quindi l'assegnazione di un contenitore individuale per le utenze in edifici con numero utenze domestiche fino a 30, nonché l'introduzione dell'utenza aggregata, si è reso necessario attivare la misurazione anche dei conferimenti delle isole interrato presenti in città;

considerato, peraltro, che le isole interrato di piazza C. Battisti, via G. Galilei, piazza Garzetti e p.tta 2 settembre 1943 presentano una bocca di carico non convenientemente utilizzabile per l'attribuzione del volume e che, per esse, si rende necessario adottare un sistema di tariffazione a peso anziché a volume;

ritenuto, conseguentemente, di confermare l'adozione di specifiche tariffe per la quota variabile misurata a peso, introdotte nell'anno 2021, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, riferita ai conferimenti presso le citate isole dotate di sistema di pesatura certificato;

ritenuto, conclusivamente, di determinare i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2023 (Allegato n. 1), i quali consentono, come già indicato nella citata deliberazione di Giunta comunale 27.12.2022 n. 347, la copertura integrale dei costi quantificati, per la medesima annualità, nel già approvato Piano Economico Finanziario 2022-2025, in euro 19.546.499;

visto l'art. 8 della citata deliberazione A.R.E.R.A. 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF relativo all'aggiornamento biennale e alla revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria;

dato atto, in particolare, che al punto 8.2 del citato art. 8 è previsto che i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2023 siano inviati ad A.R.E.R.A. assieme ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2024, in sede di aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024 e 2025;

richiamato l'art. 12 (Agevolazioni) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

dato atto che in tale articolo regolamentare è prevista un'agevolazione riferita alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trenta mesi e che con la medesima viene di norma riconosciuta un'agevolazione di tipo forfettario a ciascun avente diritto, nonché un'agevolazione legata all'acquisto di pannolini lavabili;

vista la deliberazione della Giunta comunale 1 giugno 2020 n. 113 con la quale è stato fissato a 30 unità abitative il numero delle utenze dotate di contenitori individuali, prevedendo che oltre tale valore le utenze sono considerate "aggragate", come ammesso dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017;

considerato che i volumi di rifiuto prodotti da un'utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza e che, conseguentemente, l'eventuale agevolazione di tipo forfettario, sopra indicata, dovrà essere riconosciuta all'utenza aggregata, con applicazione della medesima prima della ripartizione del costo sulle singole utenze;

richiamato il comma 4 del medesimo art. 12 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa;

ravvisata l'opportunità di attivare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della TA.RI. dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di seguito indicati;

ravvisata la congruità, sulla base dell'esperienza maturata a partire dall'anno 2013 in sede di prima applicazione della tariffa puntuale, di fissare, per l'anno 2023, le agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:

- art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;

- art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
- art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;
- art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
- art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito per il riconoscimento del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
- art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
- art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l. sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle *slot machine* presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2022 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;

- art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali Istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

rimarcato che la sostituzione nel pagamento della tariffa, di cui al citato art. 12, avviene nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative;

stimato che dalle sostituzioni precedentemente citate, previste con riferimento all'art. 12, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, possa derivare al Comune di Trento, per l'anno 2023, un onere finanziario presunto, sulla base di una valutazione condotta dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, di euro 426.000,00 (oneri inclusi), che in tal senso è stato opportunamente stanziato a bilancio 2023;

dato atto che nella stima delle sostituzioni in parola non rientrano gli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) (compostaggio della frazione organica), b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato) e l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali Istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente) del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

rilevato che, per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino press container, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

richiamato l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tariffa rifiuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

richiamato inoltre l'art. 15 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva secondo cui il numero delle rate è stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe;

preso atto che nella relazione allegata al Piano Economico Finanziario 2022-2025, Dolomiti Ambiente S.r.l. proponeva la fissazione del pagamento della tariffa rifiuti in due rate semestrali, con emissione nei mesi di luglio e gennaio e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore ad euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), in quattro rate trimestrali, con emissione nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio;

visto l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe della tariffa rifiuti (ndr i corrispettivi del servizio, secondo la nuova definizione di A.R.E.R.A.) devono essere approvate "entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione";

richiamato, tuttavia, l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto legge n. 228/2021 ai sensi del quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

richiamata la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023;

richiamato l'art. 16 (Violazioni e sanzioni) comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, ai sensi del quale "Il gestore, in caso di omesso parziale pagamento dell'importo dovuto, recupera gli importi non riscossi, con addebito degli interessi legali e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti.";

vista la nota assunta a prot. n. 5815 in data 10.01.2023 con la quale l'Ente gestore del servizio di igiene urbana, Dolomiti Ambiente S.r.l., propone di confermare l'entità dei costi già

definita per l'anno 2022, pari ad euro 8,00;

ritenuta condivisibile la proposta dell'Ente gestore e ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione dei citati costi legati alla contestazione delle violazioni, come sopra indicati;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025,

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di determinare, sulla base del Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato da A.R.E.R.A. con propria deliberazione 25 ottobre 2022 n. 534/2022/R/RIF, i corrispettivi per l'utenza per l'anno 2023, nelle misure indicate nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che la quota variabile della tariffa misurata, da applicare per i conferimenti nelle isole dotate di sistema di pesatura certificato di piazza C. Battisti, via G. Galilei, piazza Garzetti e p.tta 2 settembre 1943, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è stabilita a peso;
3. di dare altresì atto che, come già indicato nella citata deliberazione di Giunta comunale 27.12.2022 n. 347, i corrispettivi per l'utenza, come determinati, consentono, per l'anno 2023, la copertura integrale dei costi quantificati, per la medesima annualità, nel già approvato Piano Economico Finanziario 2022-2025, in euro 19.546.499;
4. di dare altresì atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A.;

5. di approvare la sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti dovuta dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure ed i criteri di cui al successivo punto 6.;
6. di approvare inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:
 - art. 12, comma 1, lettera a) (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
 - art. 12, comma 1, lettera b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.;
 - art. 12, comma 1, lettera c) (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
 - art. 12, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di euro 40,00/anno per ciascun avente diritto. In caso di utenza aggregata l'agevolazione è riconosciuta alla medesima ed applicata prima della ripartizione del costo sulle singole utenze. L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio e vi è sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili): agevolazione parallela a quella di cui al punto precedente, pari al 50% del costo, documentato, sostenuto per l'acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50,00 per ciascun soggetto avente diritto; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della quota variabile della tariffa riferita ai soli sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie o da altri soggetti convenzionati con il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presidi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;
 - art. 12, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad Enti ed Associazioni): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;
 - art. 12, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; l'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della tariffa, in presenza di un indicatore I.S.E.E. non superiore a quello stabilito per il riconoscimento del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;
 - art. 12, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
 - art. 12, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; agevolazione riconosciuta d'ufficio;
 - art. 12, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottino l'uso di stoviglie pluriuso ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate

- nella manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l.; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente;
- art. 12, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2022 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento dell'importo corrispondente, per il solo anno in cui è presentata la richiesta di agevolazione;
 - art. 12, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Ambiente S.r.l., previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell'utente dall'unità abitativa, non sia intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;
7. di dare atto che per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino *press container*, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;
 8. di fissare il pagamento della tariffa rifiuti 2023 in due rate semestrali, con emissione nei mesi di luglio 2023 e gennaio 2024 e, limitatamente alle utenze il cui dovuto annuo è prevedibilmente superiore a euro 500,00 (considerando quota fissa e variabile), in quattro rate trimestrali, con emissione nei mesi di aprile, luglio e ottobre 2023 e gennaio 2024;
 9. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla sostituzione di cui al precedente punto 5., ad esclusione della sostituzione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), è stimata, per l'anno 2023, in euro 426.000,00 (oneri inclusi);
 10. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 8, punto 8.2 della deliberazione A.R.E.R.A. 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2023 saranno inviati ad A.R.E.R.A. assieme ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2024, in sede di aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 11. di confermare, per l'anno 2023, i costi legati alla contestazione della violazione conseguente ad omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, quantificati per l'anno 2022 in euro 8,00;
 12. di trasmettere copia del presente provvedimento a Dolomiti Ambiente S.r.l. per dare corso all'applicazione e alla riscossione dei corrispettivi del servizio, considerato che, come previsto dall'art. 7.8 della citata deliberazione di A.R.E.R.A., fino all'approvazione da parte di tale Autorità, i corrispettivi determinati con il presente provvedimento si applicano quali prezzi massimi del servizio;
 13. di fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per l'utenza di cui al presente provvedimento;
 14. di dichiarare che l'obbligazione derivante dagli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa rifiuti diventa esigibile entro la data del 31.12.2023.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2023.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 26.04.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 122 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 20 aprile 2023

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 122 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER L'UTENZA PER L'ANNO 2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.04.2023